


STUDIO LEGALE VALETTINI
54011 Aulla - Viale Resistenza 40
Tel 0187409760 – fax 0187421053



TRIBUNALE DI LA SPEZIA
SEZIONE LAVORO
RICORSO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151
C.P.C.**

Per

MARITATO Marianna nata a Napoli il 13.8.1980 e residente in La Spezia, Via Vailunga, 45/F (Cf. MRTMNN80M53F839J) in possesso di Diploma Magistrale conseguito nell'a.s. 1998/1999 inserita nelle graduatorie di circolo ed istituto II fascia Personale Docente Scuola dell'Infanzia della Provincia di La Spezia con punti. N 18 ed in quella per la Scuola Primaria al n.18, rappresentata e difesa, giusta procura ^{ex lege del cef} la margine del presente ricorso, dall' Avv. Roberto Valettini c.f. VLTRRT51P21B509D congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandra Masetti c.f. MST LSN 76T54 B832J e all'Avv. Giuliana Mariotti cf.MRTGLN72E45D629C ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.G.Carabelli in La Spezia via XXIV Maggio 235/1.

Gli avv.ti Roberto Valettini, Giuliana Mariotti ed Alessandra Masetti dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di *fax*, 0187.421053 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avvrobertovalettini@puntopec.it - avvalessandramasetti@cnfpec.it avvgiulianamariotti@cnfpec.it -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede in Genova via Brigate Partigiane n. 2,
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI LA SPEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in La Spezia, Viale Italia 87
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genova, via Assarotti, 38

E NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017

* * *

OGGETTO: Diritto all'inserimento dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III delle graduatorie ad esaurimento, cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. 297/94.

PREMESSE IN FATTO E IN DIRITTO

Si ritiene utile premettere alla esposizione dei fatti e alle considerazioni in diritto una breve ricostruzione normativa sul sistema di reclutamento dei docenti e sul valore abilitante del diploma magistrale conseguito ante A.A. 2001/2002.

Ciò, con l'intento di meglio precisare la situazione delle ricorrenti e le censure mosse contro l'Amministrazione resistente attraverso il presente ricorso.

(1)

RICOSTRUZIONE NORMATIVA DEL PERCORSO DI ACCESSO ALLA CARRIERA DI INSEGNAMENTO SULLA BASE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI OGGI AD

ESAURIMENTO

(A)

Con l'art. 401 del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. Istruzione), le vecchie graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono state trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzarsi per le assunzioni in ruolo secondo le previsioni contenute nell'art. 399 dello stesso T.U., il quale, nella sua nuova versione introdotta dall'art. 1 della l. 124/1999, stabilisce che:

- a) per il 50% dei posti la copertura avviene mediante concorso pubblico;
- b) per il restante 50% attingendo alle suddette graduatorie permanenti.



L'art. 2, co. 1, della l. n. 124/1999, per come poi autenticamente interpretato dall'art. 1 del D.L. n. 255/2001, convertito, con modificazioni, in l. n. 333/2001, individuava puntualmente i soggetti aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti (docenti che chiedevano il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia; docenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli; docenti che avevano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e che risultavano inseriti, alla data di entrata in vigore della legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo, ovvero che avevano superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e conclusosi successivamente al 31 marzo 1995).

(B)

Con D.M. n. 123/2000 è stato adottato il “*Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124*”.

Successivamente all'A.S. 2001/2002, in attuazione della normativa sopra richiamata, allo scopo di integrare ed aggiornare le graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo per l' A.S. 2002/2003, è stato emanato il decreto direttoriale 12/02/2002 (reperibile sul sito http://archivio.pubblica.istruzione.it/reclutamento/dd12_2_02.shtml) che limitava la possibilità di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia al solo “*personale non inserito nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3*” (cfr. art. 1, co. 4), ovvero agli “*aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande, siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo posto*”:

- a) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami;
- b) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S. I. S.);



c) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito della partecipazione alle sessioni riservate indette ai sensi della legge 124/1999 e della legge 306/2000;

d) idoneità o abilitazione all'insegnamento riconosciute con provvedimento ministeriale a seguito della procedura di riconoscimento dei titoli attestanti una formazione professionale, rilasciati da uno degli Stati dell'Unione europea, ai sensi delle direttive comunitarie 89/1948 C.E.E. e 92/1951 C.E.E., recepite nei decreti legislativi 115 del 27/1/1992 e 319 del 2/5/1994” (cfr. art. 3, co. 1).

Una deroga era poi prevista, ai sensi del successivo co. 3 dello stesso art. 3, per coloro che stessero frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (S.S.I.S. o sessioni riservate di abilitazione) con esame finale da svolgersi entro il 31/05/2002.

Stando così le cose i diplomati magistrali potevano accedere alle graduatorie permanenti solo se muniti di “idoneità” all’insegnamento conseguita a seguito del superamento di un concorso ordinario o di una sessione riservata.

Analoghe previsioni sono poi state dettate nei successivi decreti dirigenziali di integrazione/aggiornamento di dette graduatorie del 17/04/2003 (<http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2003/dm170403.shtml>),

21/04/2004 (<http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/ddg21404.pdf>) e 31/03/2005

(http://www.integrazionescolastica.it/upload/art410/integraz_aggiornamento

310305.pdf.

(C)

Allo scopo di non alimentare ulteriormente il precariato, con l'art. 1, co. 605, lett. c), della l. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), le graduatorie permanenti del personale docente sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (in appresso anche solo “Gae”).

Recita la norma in questione: “Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi

concernenti: [...] c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. [...] Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. [...]"

Il Legislatore, pertanto, da un lato, ha escluso la possibilità di inserimento per gli abilitati post 2007, ma, non per i “i docenti già in possesso di abilitazione”, inclusi dunque (secondo l'unica interpretazione possibile) i diplomati magistrale ante a.s. 2001/2002, atteso il valore abilitante del titolo secondo quanto si chiarirà al successivo punto 2 delle presenti premesse.

La prima integrazione/aggiornamento delle nuove GaE è stata disciplinata, in relazione al biennio scolastico 2007/2009, con decreto direttoriale 16/03/2007 (v.

<http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/ddg160307.pdf>), che more solito consentiva l'inserimento nella terza fascia di una sola provincia per chi non vi fosse già inserito a condizione che fosse “ in



possessione dei requisiti di cui al successivo art. 3'' (cfr. art. 1, co. 11) e di uno dei titoli elencati all'art. 4 (tra gli altri, l'idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami; l'abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate; l'abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione ai corsi speciali indetti con d.m. n. 21/05 e n. 100/04; la laurea in Scienze della formazione primaria), escludendo, dunque, in linea con i precedenti decreti di aggiornamento/integrazione afferenti le graduatorie permanenti, ancora una volta il titolo magistrale.

Analogamente, si è continuato ad escludere l'accesso alle GaE per i diplomati con i successivi d.m. n. 42/2009 per il biennio 2009/2011 (su http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/83f4fb6-386f-4514-a2d3-9cc745f903d9/01_dm8-4-09_grad_esaurimento.pdf) e n. 44/2011 (su http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/28cc14ea-1e0f-4185-a703-833600b23004/dm44_11.pdf), per come integrato dal d.m. n. 47/2011 (su http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/afbbf62e-4a3f-44ab-9ac5-7b5b2352cfd4/dm47_11.pdf), per il triennio 2011/2014.

(D)

Da ultimo, ai fini dell'aggiornamento delle GaE per il triennio 2014/2017, è stato emanato il d.m. n. 235/2014 (su http://www.istruzione.it/allegati/2014/dm235_14.pdf; decreto sul quale torneremo più approfonditamente nel prosieguo del presente atto), il quale, non ha concesso alcun nuovo inserimento, ammettendo esclusivamente di aggiornare la propria posizione a chi risultava essere già inserito in graduatoria, senza tener conto, peraltro, di quanto frattanto sancito attraverso il d.P.R. 25/03/2014 sul quale parimenti torneremo, né di quanto stabilito dal d.m. n. 353/2014 che, per il medesimo triennio scolastico, ammetteva i diplomati magistrali ante A.S. 2001/2002 nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, ossia quella destinata al personale abilitato.

(2)

